

SERVIZIO FISCALE

Circolare n. 03/2020 del 26 Febbraio 2020

Oggetto: Note operative finalizzate all'ottenimento del credito d'imposta per gli investimenti in beni nuovi strumentali "generici" e "industria 4.0".

Sommario:

1. Premessa.
2. Note operative.

1. Premessa.

La Legge di Bilancio per il 2020¹ ha previsto, a decorrere dal 01/01/2020, in sostituzione delle agevolazioni definite "super-ammortamento" e "iper-ammortamento", l'istituzione di **crediti d'imposta** per gli investimenti in beni nuovi strumentali "generici" (ex. Super-ammortamento) e in beni nuovi strumentali "industria 4.0" (ex. Iper-ammortamento).

I crediti maturano sugli investimenti in beni "agevolabili" effettuati:

- nel periodo 01/01/2020 – 31/12/2020

ovvero

- entro il 30/06/2021 a condizione che, entro il 31/12/2020, il contratto per l'investimento risulti sottoscritto per accettazione del venditore e sia pagato un acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

In particolare la novità normativa è regolamentata nell'art. 1, commi da 184 a 197 della predetta Legge, e prevede tre diversi crediti di imposta, in sostituzione delle precedenti agevolazioni:

- a. **Credito di imposta** (ex comma 188) **del 6%** per investimenti (fino a 2 milioni di euro) in beni che in passato davano luogo al beneficio del cd. "Super-ammortamento";
- b. **Credito di imposta** (ex comma 189) **del 40% - 20%** per investimenti (40% fino a 2,5 milioni di euro, 20% oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro) in beni di cui all'Allegato A della Legge n. 232/2016, che in passato davano luogo al beneficio del cd. "Iper-ammortamento" (beni materiali);
- c. **Credito di imposta** (ex comma 190) **del 15%** per investimenti (fino a 700 mila euro) in beni di cui all'Allegato B della Legge n. 232/2016, che in passato davano luogo al beneficio del cd. "Iper-ammortamento" (beni immateriali).

In attesa di chiarimenti in ordine ai meccanismi di funzionamento delle nuove agevolazioni, la presente ha lo scopo di portare all'attenzione di tutti (sia per gli investimenti potenzialmente agevolabili che coinvolgono direttamente la società sia, come leva di carattere commerciale, per quelli che possono effettuare i clienti italiani

¹ Legge 160/2019

del Gruppo) la necessità di osservare alcuni aspetti di carattere formale per poter poi usufruire dei sopracitati crediti considerando che la norma ha introdotto specifici obblighi documentali a carico del “potenziale” beneficiario.

In particolare, l'articolo 1, comma 195 della Legge di Bilancio 2020 prevede espressamente che *“ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la **documentazione idonea** a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, **le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194**”.*

2. Note operative.

In ordine a quanto sopra rappresentato e considerando la carenza di chiarimenti di prassi che definiscano con sufficiente dettaglio cosa debba intendersi per “**documentazione idonea**”, si ritiene fondamentale per il legittimo utilizzo del credito: la conservazione delle fatture di acquisto e della ordinaria documentazione commerciale (a titolo esemplificativo ordine e pagamento) per dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

In termini operativi si ritiene che tale documentazione deve contenere il riferimento alla norma in esame, pertanto, sarebbe opportuno inviare ai fornitori, già in fase di **ordine**, la manifestazione della volontà di accedere ad uno dei sopracitati benefici, inserendo una formulazione del tipo: “**Bene agevolabile ai sensi dell'art. 1, co. 185, della L. 160/2019**” ovvero “**Bene agevolabile ai sensi dell'art. 1, commi 184-194, della L. 160/2019**”.

Indispensabile che una delle suddette formulazioni sia inserita nella **fattura elettronica**, in uno dei suoi campi descrittivi (ad esempio, nel campo “Causale”): a tal proposito la norma è già chiara!

In fase di pagamento, coerentemente, è utile inserire oltre agli estremi della fattura anche quelli della norma agevolativa.

Entrambe le formulazioni risultano idonee ad includere tutte e tre le tipologie di crediti di imposta previsti dalla Legge di Bilancio 2020, fermo restando che spetterà poi all'acquirente valutare l'effettiva spettanza dell'agevolazione in ragione degli specifici requisiti richiesti dalla normativa per ciascuna tipologia di investimento.

Si segnala, infine, che qualora s'intenda accedere al beneficio del credito “**Industria 4.0**” è prevista, quale nuovo adempimento, una specifica comunicazione al MISE da effettuare su modello e con modalità che saranno definite da quest'ultimo (provvedimento ad oggi ancora non emanato).